

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 678}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANZA, POSTAL, FRAU, PISANU, MAZZOLA

Presentata il 2 agosto 1972

Trattamento tributario agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile delle plusvalenze e delle rivalutazioni relative ai beni immobili appartenenti a taluni Enti che operano nel settore dell'edilizia economica e popolare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 - e successive modificazioni - che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico costruiti con il concorso, contributo dello Stato od a suo totale carico, si ispira, fra l'altro, al principio di rendere dinamico il patrimonio immobiliare di proprietà degli Enti costruttori di case popolari e dello Stato attraverso la vendita del patrimonio stesso e la destinazione delle somme ricavate da tale vendita alla realizzazione di nuovi programmi costruttivi (articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 modificato dall'articolo 11 della legge 27 aprile 1962, n. 231).

Alcuni uffici delle imposte dirette, in sede di accertamento dei redditi di ricchezza mobile, categoria B, hanno considerato tassabili, quali plusvalenza, ai termini degli articoli 100 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, anche le eccedenze contabili derivanti dalla cessione in proprietà, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 e successive modificazioni, degli alloggi costruiti dagli IACP col contributo o concorso dello Stato.

Invero, prima delle modifiche al nostro sistema tributario introdotte nel 1956, l'even-

tuale realizzo di plusvalenze non determinava alcuna imposizione giacché, giusta la pacifica giurisprudenza in argomento, tali plusvalenze non costituendo frutto di una attività svolta con intento speculativo, non rappresentavano reddito e quindi non erano tassabili.

Senonché, con l'ampliamento dei compiti istituzionali degli Enti ed in particolare con le modifiche apportate ai criteri di tassazione delle plusvalenze dalla legge 5 gennaio 1956, n. 1, la situazione si è profondamente modificata.

L'articolo 100 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, prevede, infatti, che concorrono a formare il reddito imponibile le plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa ad un prezzo superiore al costo non ammortizzato.

L'articolo 106 dello stesso testo unico prevede, d'altra parte, che le plusvalenze di tutti i beni appartenenti ai soggetti tassabili in base al bilancio concorrono a formare il reddito imponibile dell'esercizio sul quale sono realizzate.

In base a dette norme sono stati considerati redditi imponibili anche le eccedenze realizzate dagli IACP come differenza tra il prez-

zo di cessione ed il costo degli alloggi in locali popolari alienati ai sensi delle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2 e successive modificazioni.

Tale impostazione suscita vive preoccupazioni tenuto conto dei notevoli importi che dovrebbero essere corrisposti al fisco da parte di Enti i quali istituzionalmente non perseguono finalità di lucro, ma svolgono una attività di preminente interesse pubblico a favore delle categorie più bisognose. Può senz'altro affermarsi che lo specifico prelievo fiscale pregiudica la funzione stessa degli Enti, in quanto il ricavato delle cessioni di alloggi che esso colpisce, è espressamente vincolato per legge e serve, come di norma, al reimpiego nella costruzione di altri alloggi. L'incidenza del pagamento del tributo su tali somme limiterebbe perciò i nuovi programmi edilizi a detrimento degli interessi della collettività. Non meno grave sarebbe, d'altra parte, che per far fronte all'onere tributario gli Enti fossero costretti ad aumentare i fitti degli alloggi che essi concedono in locazione e che sono destinati alle categorie più bisognose, sulle quali

ovviamente non sarebbe equo far gravare in definitiva il pagamento dell'imposta.

Per le considerazioni suesposte si ritiene necessario esentare dal pagamento dell'imposta di ricchezza mobile per le plusvalenze realizzate in sede di cessione in proprietà degli alloggi e più in generale nello svolgimento della propria attività istituzionale, gli Istituti autonomi per le case popolari, la GESCAL, l'INCIS, le Aziende regionali, provinciali e comunali per le case popolari e relativi consorzi: gli Enti, cioè, che per la loro funzione sociale il legislatore ha già ritenuto di dover esonerare dall'imposta sulle società (articolo 151, lettera f, testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645).

Con la presente proposta di legge viene pertanto prevista un'integrazione dell'articolo 84 del citato testo unico tale da estendere nel senso indicato l'esenzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Una norma transitoria rende applicabile la esenzione anche ai rapporti d'imposta in corso, escludendo però qualsiasi rimborso di tributi già pagati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli Istituti autonomi per le case popolari, l'INCIS - Istituto nazionale per le case impiegate dello Stato - la Gescal - Gestione case per lavoratori - gli ECA e le aziende autonome di case popolari dipendenti da regioni, province, comuni e relativi consorzi, per la loro finalità, sono esenti dalle imposte erariali e locali sui redditi mobiliari propri.

ART. 2.

L'esenzione prevista dall'articolo precedente trova applicazione anche per i rapporti di imposta non definiti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché a quelli definiti per i quali alla stessa data non sia intervenuta l'effettiva riscossione delle imposte dovute. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate a titolo definitivo.